



TRIBUNALE DI ORISTANO

Prot. 28/aut.

Oggetto: Decreto Legislativo 7.9.2012 n.155 - Soppressione delle Sezioni Distaccate di Macomer e Sorgono – Ridistribuzione nuovi affari

Il Presidente,

- Visto il D. L.vo 7.9.2012 n. 155, entrato in vigore il 13.9.2012, con il quale sono state soppresse, tra l'altro, le Sezioni Distaccate di Macomer e Sorgono e valutato necessario fornire alle Cancellerie nuove disposizioni applicative in ordine alle modalità di iscrizione dei nuovi affari e della relativa assegnazione ai magistrati, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 11 del predetto decreto;
- Viste le tabelle di composizione dei giudici per il triennio 2012-2014 attualmente in vigore;
- Visto il proprio provvedimento, emanato in data odierna, in ordine alla iscrizione dei nuovi affari presso la Sede centrale;

dispone:

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

per il settore penale:

- Oltre ai procedimenti con rito direttissimo di competenza delle Sezioni Distaccate di Macomer e di Sorgono che sono stati già accentrati in forza di precedenti previsioni tabellari, anche tutti i procedimenti provenienti da udienza preliminare o dalla Procura con citazione diretta e di competenza delle sezioni distaccate di Macomer e di Sorgono saranno celebrati nella Sede

centrale ed assegnati, secondo previsione tabellare ai giudici addetti presso la sezione secondo le attuali disposizioni;

- Gli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace del circondario depositati dopo il 12 settembre 2012 saranno trasmessi alla sede centrale del tribunale di Oristano

per il settore civile:

- tutti i procedimenti saranno assegnati, allo stato e salvo successive disposizioni ai giudici addetti alla sede centrale, secondo le attuali disposizioni tabellari vigenti ed in particolare: i procedimenti ordinari saranno assegnati al dott. Bernardino (fino al perdurare della sua applicazione) che li tratterà nel primo lunedì utile al quale ove la data indicata in citazione fosse diversa saranno rinviati d'ufficio; i decreti ingiuntivi saranno assegnati al dott. Pusceddu; le cause possessorie, ed i procedimenti cautelari saranno assegnati alternativamente al dott. Bernardino ed al dott. Pusceddu
- tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare e tutti gli affari di volontaria giurisdizione di nuova iscrizione saranno assegnati, allo stato e salvo successive disposizioni, ai dottori Marson, Ariu e Ponticelli secondo il seguente criterio
 - quelli il cui numero d'iscrizione termina per 1, 2 e 3 alla dott.ssa Marson,
 - quelli il cui numero d'iscrizione termina per 4, 5 e 6 al dott. Ariu,
 - quelli il cui numero d'iscrizione termina per 7, 8 e 9 al dott. Ponticelli
 - quelli il cui numero d'iscrizione termina per 0 saranno assegnati secondo il mese di iscrizione:

da settembre a dicembre alla dott.ssa Marson,

da gennaio ad aprile alla dott. Ariu

da maggio ad agosto al dott. Ponticelli



- le cause di opposizione ai decreti ingiuntivi saranno iscritte e trattate nella sede nella quale è stato emesso il decreto ingiuntivo medesimo, in ossequio all'art. 643 c.p.c.;
- tutti i procedimenti di esecuzione mobiliare di nuova iscrizione saranno assegnati, allo stato e salva successive disposizioni, al dott. Mereu che sovrintenderà il ruolo secondo le vigenti disposizioni tabellari.

per gli atti di competenza esclusiva delle cancellerie

- tutti gli atti notori le rinunce all'eredità e gli altri provvedimenti che non comportino l'intervento del giudice saranno ancora ricevuti presso le sezioni distaccate.

Si comunichi:

Al Procuratore della Repubblica - Sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

Ai Coordinatori degli uffici del giudice di pace del circondario


A tutti i Magistrati ed alle cancellerie del Tribunale

Al Funzionario Giudiziario della Sede di Sorgono

Al Direttore Amministrativo della Sede di Macomer

Oristano, 19 settembre 2012

Il Presidente f.f.
Dott. Modestino Villani





TRIBUNALE DI ORISTANO

Prot. 27/Int.

Oggetto: Decreto Legislativo 7.9.2012 n.155 - Soppressione delle Sezioni Distaccate di Macomer e Sorgono – Iscrizione dei nuovi affari

IL PRESIDENTE F.F.

- Visto il D. L.vo 7.9.2012 n. 155, entrato in vigore il 13.9.2012, con il quale sono state soppresse, tra l'altro, le Sezioni Distaccate di Macomer e Sorgono e valutato necessario chiarire le modalità di iscrizione dei nuovi affari, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 11 del predetto decreto;
- atteso che l'art. 9 prevede che *“le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici giudiziari destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del (...) decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici”* e che l'art.11 co. 2 differisce l'efficacia degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 al decorso di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto;
- rilevato come la *ratio* della norma transitoria sia quella di *“consentire un graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpate i tribunali e le sezioni distaccate soppressi”*, così come espressamente indicato nella Relazione ministeriale
- ritenuto che, dunque, alla luce della suddetta *ratio* il disposto dell'art. 9 cit. non può che intendersi come riferito come rivolto a disciplinare esclusivamente le udienze già fissate dinanzi alle Sezioni Distaccate prima dell'entrata in vigore del decreto, senza alcuna possibilità di fissarne altre *ex novo*, dopo tale data; un'interpretazione diversa che consentisse la trattazione delle cause iscritte successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo

155/2012 presso gli uffici ormai soppressi non avrebbe infatti alcuna giustificazione logica, ma finirebbe per intralciare la gradualità dell'accorpamento definitivo incrementando il carico di lavoro di un ufficio destinato a scomparire con fissazione di udienze per processi che, alla luce della durata media dei procedimenti, sarebbero destinati comunque a confluire presso l'ufficio accorpante;

- considerato l'interpretazione prospettata da questo Tribunale è suffragata da quanto espressamente previsto dalla parallela disposizione di cui all'art. 5, commi 2 e 3, D. L.vo 7.9.2012 n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli Uffici dei giudici di pace), nonché dal contenuto della *Relazione* ministeriale al D. L.vo. N. 156/2012, facendosi in entrambi i testi esplicito riferimento alle udienze precedentemente già fissate dinanzi al giudice di pace;
- rilevato che a tale incontestabile *voluntas legis* manifestata nel D. L.vo n. 156/2012, secondo l'interpretazione condivisa uniformemente dai Capi degli Uffici giudicanti della Sardegna, "*non potrebbe opporsi – per contestarne l'applicabilità di ratio al D. L.vo n. 155/2012 - l'argomento a contrariis ("ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit")*", in quanto lo stesso, per prevalere sull'argomento per similitudine, dovrebbe dimostrare esistenti, nelle due fattispecie, specificità anche parziali, che giustifichino, in ipotesi, un diverso trattamento normativo: laddove al contrario è evidente, nei due decreti, il parallelismo di disciplina e l'identità dei fini di fronte a una problematica comune (la soppressione di taluni uffici ed il passaggio di competenze ad altri uffici accorpanti);"
- ritenuto che, in conclusione, presso le Sezioni Distaccate di Macomer e Sorgono dovranno essere tenute le sole udienze già fissate alla data di entrata in vigore del D. L.vo 7.9.2012 n. 155 (13 settembre 2012), mentre saranno trattati presso la Sede Centrale di questo Tribunale tutti gli affari, già di



competenza delle predette Sezioni, iscritti o pervenuti dopo tale data, o per i quali, comunque, alla stessa data non sia stata ancora fissata udienza;

DISPONE:

- che a decorrere dal 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del D. L.vo 7.9.2012 n. 155, rientrano *ex lege* nella competenza della Sede Centrale del Tribunale di Oristano tutti gli affari, già di competenza delle Sezioni Distaccate di Macomer e Sorgono, iscritti o pervenuti dopo tale data, o per i quali comunque, alla stessa data, non sia stata ancora fissata udienza;
- che tutti gli affari già di competenza delle Sezioni Distaccate di Macomer e Sorgono, iscritti o pervenuti dopo tale data, o per i quali comunque, alla stessa data, non sia stata ancora fissata udienza, devono essere trasmessi alla cancelleria competente presso la Sede Centrale, per la nuova iscrizione.

Si comunichi:

All'Ecc.ma Presidente della Corte d'Appello

All'Ecc.mo Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

Al Procuratore della Repubblica - Sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Oristano - Sede

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del Distretto

Ai Magistrati dell'Ufficio

Al Funzionario Giudiziario della Sede di Sorgono

Al Direttore Amministrativo della Sede di Macomer

Alle cancellerie della Sezione Centrale

Oristano, 19 settembre 2012

Il Presidente f.f.

dot. Modestino Villani

